



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [EBA](#). Pubblicata risposta ad un quesito relativo al registro degli Stati membri che ospitano l'attività di emittenti di ART
- [BCE](#). Pubblicate Linee guida sull'approccio di vigilanza delle autorità nazionali competenti alla copertura delle esposizioni deteriorate detenute da soggetti vigilati meno significativi
- [Consob](#). Pubblicato *position paper* con proposte di modifica al MiCAR per garantire una vigilanza più efficace sui mercati delle crypto-attività
- [Gazzetta UE](#). Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/1125 e Regolamento di esecuzione 2025/1126 contenenti le norme tecniche di regolamentazione per offerta e negoziazione di crypto-attività

ALTRE NOTIZIE

- [UIF](#). Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [Consob e AGCM](#). Pubblicato protocollo d'intesa che definisce il quadro della collaborazione tra le due Autorità



HIGHLIGHTS

Consob. Pubblicato *position paper* con proposte di modifica al MiCAR per garantire una vigilanza più efficace sui mercati delle crypto-attività

La Consob, l'autorità di vigilanza francese (*Autorité des Marchés Financiers* - AMF) e l'autorità di vigilanza austriaca (*Finanzmarktaufsichtsbehörde* - FMA) hanno pubblicato un *position paper* con cui propongono delle modifiche al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), al fine di garantire una vigilanza più efficace sui mercati delle crypto-attività, e per allinearsi alle raccomandazioni formulate in materia dal *Financial Stability Board* e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni di vigilanza sui valori mobiliari (Iosco).

Consob, AFM e FMA hanno rilevato che l'applicazione del MiCAR rimane frammentata e che alcune disposizioni non prevengono adeguatamente i rischi specifici del settore, minacciando così la competitività degli operatori europei e la tutela degli investitori.

In particolare, le autorità di vigilanza di Italia, Francia e Austria hanno presentato quattro proposte di miglioramento:

- la supervisione diretta da parte ESMA sui principali fornitori di servizi di crypto-asset (*cripto-asset providers* - CASP), al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme e quindi una vigilanza più efficace. In questo modo si eviterebbero scelte opportunistiche in merito al Paese dove ottenere l'autorizzazione e potrebbero inoltre essere contenuti i costi di vigilanza;
- il rafforzamento delle norme per le piattaforme che operano al di fuori dell'Unione Europea ma che si rivolgono agli investitori europei: Consob, AMF e FMA evidenziano come alcune piattaforme con sede al di fuori dell'Unione europea raggiungano gli investitori europei attraverso intermediari che hanno lo status di fornitori di servizi di *cripto-asset*. Le tre Autorità propongono quindi che qualsiasi intermediario che esegue ordini su *cripto-asset* lo faccia su una piattaforma conforme alle disposizioni del MiCAR;
- una migliore vigilanza delle piattaforme per limitare i *cyber risk*: le tre autorità sottolineano l'importanza per i CASP di effettuare un *audit* indipendente sulla sicurezza dei propri sistemi informatici prima del rilascio dell'autorizzazione MiCAR e di rinnovarlo periodicamente;
- la possibile creazione di un punto di accesso unico per la presentazione e la gestione delle offerte di token: CONSOB, AMF e FMA propongono di rivedere la disciplina per specificare meglio cosa dovrebbero fare le Autorità prima dell'avvio di un'offerta in uno o più Paesi, considerando, altresì, la possibilità di centralizzare presso l'ESMA la presentazione e la gestione delle offerte di *token* (escluse le *stablecoin*). Questo approccio semplificherebbe il processo per gli emittenti, garantirebbe un'applicazione uniforme delle norme ed eviterebbe la frammentazione del mercato.

[Link al documento: clicca qui](#)



[BCE. Pubblicate Linee guida sull'approccio di vigilanza delle autorità nazionali competenti alla copertura delle esposizioni deteriorate detenute da soggetti vigilati meno significativi](#)

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato le Linee guida sull'approccio di vigilanza delle autorità nazionali competenti (ANC) alla copertura delle esposizioni deteriorate (NPE) detenute dalle banche meno significative (LSI) e relative ai crediti originati prima del 26 aprile 2019.

In sostanza, anche le LSI sono chiamate a ridurre i rischi connessi con le NPE, in particolare quelle connotate da elevata anzianità, accrescendo la resilienza degli intermediari rispetto a potenziali sviluppi avversi del contesto macroeconomico. Le nuove linee guida della Vigilanza puntano a standardizzare le regole fra banche significative e LSI, riducendo le differenze fra *significant* e *less significant Institutions*, spingendo per accantonamenti più consistenti e una gestione più strutturata degli NPL “con elevata anzianità”.

Le LSI dovranno attenersi a *standard* di copertura simili a quelli in vigore per gli istituti significativi (che rispettano tali regole dal 2018), ma con flessibilità e un periodo transitorio fino a fine 2028.

Il fine è quello di ridurre gli *stock* di crediti deteriorati delle LSI che in percentuale sono più elevati rispetto a quelli dei gruppi maggiori. Il momento per la riduzione dei rischi è considerato opportuno, grazie agli elevati utili delle banche negli ultimi anni e i rischi dello scenario macroeconomico e geopolitico.

Quindi, le Linee guida prevedono che:

- le ANC avranno comunque margini di manovra, visto che potranno determinare annualmente quali banche dovranno applicare le Linee guida, sulla base di criteri basati sul rischio o sulla valutazione di altre circostanze ritenute rilevanti dalle stesse Autorità;
- il nuovo approccio sarà introdotto gradualmente, a partire dalla situazione riferita al 31 dicembre 2025, con facoltà per le ANC di non tener conto per il primo anno di eventuali disallineamenti rispetto alle aspettative e con un'applicazione integrale a partire dal 31 dicembre del 2028.
- saranno considerate la natura delle garanzie, la capacità operativa di recupero crediti e la liquidità del mercato per cessioni e ristrutturazioni.

[Link al documento: clicca qui](#)

[Gazzetta UE. Pubblicato il Regolamento delegato \(UE\) 2025/1125 e Regolamento di esecuzione 2025/1126 contenenti le norme tecniche di regolamentazione per offerta e negoziazione di cripto-attività](#)

Sono stati pubblicati nella Gazzetta UE il Regolamento delegato (UE) 2025/1125 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1126 contenenti le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per l'offerta al pubblico di cripto-attività (ovvero di token collegati ad attività – ART) o chiederne l'ammissione alla negoziazione, nonché i relativi formati, modelli e procedure standard.

In particolare:



- il Regolamento delegato (UE) 2025/1125 integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) con le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico gli ART o chiederne l'ammissione alla negoziazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1126, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del MiCAR per quanto riguarda la creazione di formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico gli ART e chiederne l'ammissione alla negoziazione.

Quindi, conformemente al Regolamento delegato (UE) 2025/1125, la domanda di autorizzazione deve contenere:

- le informazioni sull'identità dell'emittente richiedente: identità, informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e sul possesso di sufficienti requisiti di onorabilità da parte degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate;
- un programma operativo con informazioni sul modello di *business*, sulla strategia e sul profilo di rischio dell'emittente richiedente per i tre anni successivi alla concessione dell'autorizzazione;
- una valutazione globale del rischio contenente informazioni adeguate a consentire all'autorità competente di valutare l'esposizione e la sensibilità del modello di *business* dell'emittente ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- una documentazione adeguata sul quadro di controllo interno, compreso il quadro per la gestione dei rischi informatici, a dimostrazione della loro conformità al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA);
- politiche chiare e dettagliate circa la composizione, la costituzione, la separazione, il servizio di custodia e la gestione degli investimenti delle riserve di attività;
- le informazioni per la valutazione della reputazione dei membri del CdA, comprese informazioni sufficienti che consentano di verificare che i membri dell'organo di amministrazione non siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità, di valutarne l'esperienza professionale, le conoscenze e le competenze nei settori pertinenti per i servizi finanziari, le cripto-attività, altre attività digitali, la tecnologia a registro distribuito (DLT), l'innovazione digitale, le tecnologie dell'informazione, la cibersicurezza o la gestione nonché informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza del loro impegno in termini di tempo;
- le informazioni che consentano di verificare che gli azionisti o soci che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni qualificate nell'emittente richiedente, non siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità e di stabilire la certezza e l'origine legittima dei fondi o delle altre attività impiegati per costituire l'emittente richiedente e finanziare la sua attività.

Gli emittenti richiedenti che presentano alla rispettiva Autorità competente una domanda di autorizzazione di ai sensi del MiCAR, utilizzeranno il formulario standard di cui all'allegato I – per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'offerta di ART e chiederne l'ammissione alla negoziazione - e il modello di cui all'allegato II – per le informazioni da trasmettere all'autorità competente nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico gli ART e chiederne l'ammissione alla negoziazione - del Regolamento di esecuzione 2025/1126.



[Link al documento: clicca qui](#)

[Link al documento: clicca qui](#)

[EBA. Pubblicata risposta ad un quesito relativo al registro degli Stati membri che ospitano l'attività di emittenti di ART](#)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la risposta ad un quesito relativo alle modalità di pubblicazione dell'elenco di Stati membri ospitanti, in cui gli emittenti di *token* collegati ad attività (ART), che svolgono attività transfrontaliere, intendano offrirli al pubblico o richiederne l'ammissione alla negoziazione.

In relazione alle attività transfrontaliere degli emittenti di ART, il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR):

- stabilisce esplicitamente che la domanda di un emittente di ART contiene altresì un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l'emittente richiedente intende offrire al pubblico gli ART o richiederne l'ammissione alla negoziazione; tuttavia, i modelli per i *white paper* pubblicati da ESMA non menzionano gli Stati membri in cui l'ART è commercializzato (non esiste alcun campo dedicato a questo argomento nei modelli);
- prevede l'obbligo di notificare agli Stati membri ospitanti, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (EBA), alla Banca Centrale Europea (BCE) e alla Banca Centrale Nazionale competente, in caso di attività transfrontaliere per gli emittenti le informazioni specificate dall'art. 109, par. 3 del MiCAR; tuttavia, non è del tutto chiaro se questa notifica debba essere un modulo a sé stante – non menzionato nel MiCAR o nei regolamenti delegati e il cui formato non è definito – o se la trasmissione del solo *white paper* sia sufficiente;
- nessuna disposizione del MiCAR prevede che i registri nazionali debbano menzionare le attività transfrontaliere per gli emittenti di ART: tutte le informazioni trasmesse dovranno tuttavia essere pubblicate sul registro ESMA, che deve contenere informazioni riguardanti l'elenco degli Stati membri ospitanti in cui l'emittente richiedente intende offrire al pubblico gli ART o intende richiedere l'ammissione alla negoziazione di ART.

L'EBA chiarisce nella risposta che il MiCAR richiede che una persona giuridica/entità sia stabilita in uno Stato membro, al fine di offrire o richiedere l'ammissione alla negoziazione di ART nell'Unione. L'Autorità competente dello Stato membro di origine comunicherà agli Stati membri ospitanti, all'ESMA, EBA, alla BCE e, se del caso, alla Banca Centrale Nazionale competente, l'elenco degli Stati membri ospitanti in cui l'emittente richiedente intende offrire o richiedere l'ammissione alla negoziazione di ART.

Il registro dell'ESMA renderà pubblico l'elenco di tali Stati membri ospitanti.

[Link al documento: clicca qui](#)



ALTRE NOTIZIE

Publicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, tra cui figurano, innanzitutto, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche previste dal Regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti di soggetti designati, il cui elenco è stato progressivamente ampliato.

In secondo luogo, l'Unione europea ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 adottando ulteriori misure restrittive, tra le quali figura anche il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.

Infatti, il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati.

[Link al documento: clicca qui](#)

Consob e AGCM. Pubblicato protocollo d'intesa che definisce il quadro della collaborazione tra le due Autorità

La Consob e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanno pubblicato un protocollo di intesa, di durata triennale, che disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le due Autorità nelle materie di interesse comune.

In particolare, Consob e AGCM:

- coopereranno con segnalazioni reciproche quando, nell'ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di norme alla cui applicazione è preposta l'altra Autorità;
- si scambieranno periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento e sulle attività svolte nell'esercizio delle rispettive competenze;
- potranno collaborare nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
- potranno elaborare segnalazioni congiunte al Parlamento e al Governo su materie di interesse comune;
- potranno consultarsi nell'ambito di istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento;
- collaboreranno nell'ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e del consumatore e degli investitori;
- organizzeranno attività di formazione del personale;
- elaboreranno soluzioni condivise nelle materie di comune interesse, anche su temi legati all'intelligenza artificiale e alle crypto-attività.



Al fine di realizzare tali attività di interesse comune, CONSOB e AGCM convengono di istituire un Tavolo tecnico, composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate, che esaminerà, oltre alle questioni relative alle attività delle due Istituzioni, anche profili di natura tecnica relativi all'attuazione, modifica e integrazione del Protocollo.

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.i	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

